Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Bergamo

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

Ai Soggetti interessati da provvedimento di quarantena in qualità di "contatto stretto" adottato da ATS di Bergamo alla data del 4/02/2022

IL DIRETTORE UOC MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITÀ

DISPOSIZIONE DI RIDEFINIZIONE, AI SENSI DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2022 E DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N° 9498 DEL 04/02/2022, RELATIVA AI PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA E AUTOSORVEGLIANZA PER I CONTATTI STRETTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS CoV-2, ACCERTATI NELLA PROVINCIA DI BERGAMO AL 04/02/2022

Richiamato il decreto-legge 4 febbraio 2022 e la Circolare Ministeriale n° 9498 del 04/02/2022

DISPONE che, a far data dal 5/02/2022:

le misure già adottate dalla scrivente Autorità Sanitaria, ai sensi della previgente normativa, a carico di soggetti individuati quali CONTATTI (ALTO RISCHIO) vigenti a tale data vengano ridefinite come segue:

- 1. ai soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
- 2. ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo
- si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.
- Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale;
- 3. per i contatti stretti asintomatici che: abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 5

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

DISPONE, inoltre, che:

il presente provvedimento venga pubblicato nella pagina aziendale di ATS Bergamo e trasmesso alla stampa locale per la sua diffusione ai cittadini

AVVISA che:

per quanto sopra, da parte di questa ATS non verrà inoltrata alcuna comunicazione/rivalutazione dei provvedimenti in essere ai diretti interessati.

Per i dettagli dell'auto sorveglianza si invita a consultare la norma

Il Direttore
UOC Medicina Preventiva nelle Comunità
Dott. Oliviero Rinaldi

Documento prodotto da un sistema informativo automatizzato. La firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.